

CONTENZIOSO

Il regime delle notifiche telematiche delle sentenze tributarie

di **Angelo Ginex**

Ai fini del decorso del **termine breve** di impugnazione in sede civile, è **valida** la **notifica** con modalità **telematica** di **copia informatica** per immagine della **sentenza**, se la relazione di notificazione contiene l'**attestazione di conformità** della medesima all'originale formato su supporto analogico. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 19517 del 19.07.2019](#).

La fattispecie in esame trae origine da un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, con il quale un soggetto conveniva un avvocato per ivi sentirlo condannare al pagamento di un **risarcimento** in denaro per **responsabilità professionale**.

Al rigetto della domanda attorea seguiva gravame presso il competente tribunale monocratico, il quale riformava la sentenza, condannando il professionista al **risarcimento del danno**.

Costui, dunque, ricorreva per **cassazione**, denunciando la violazione degli [articoli 325 e 326 c.p.c.](#) e dell'[articolo 18 D.M. 44/2011](#), così come modificato dall'[articolo 1 D.M. 48/2013](#).

Nella specie, secondo le doglianze del ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe **errato nel ritenere tempestivo l'appello per irrituale notifica della sentenza di primo grado**, inidonea dunque a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La notifica, infatti, era avvenuta con **modalità telematica** in un **momento di transizione** tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione dell'[articolo 16-undecies, comma 3, D.L. 179/2012](#) e, pertanto, nell'incertezza delle regole da seguire, il giudice aveva ritenuto che per far decorrere il termine breve di impugnazione era necessario procedere con la notificazione tradizionale.

Secondo le prospettazioni del ricorrente, invece, la notifica era avvenuta ritualmente, ai sensi dell'[articolo 3-bis L. 53/1994](#) e dell'[articolo 18 D.M. 44/2011](#), mediante **allegazione** alla Pec della **copia informatica** della **sentenza analogica**, munita di **attestazione di conformità** all'originale.

I Supremi giudici, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, hanno chiarito che l'[articolo 18 D.M. 44/2011](#), prevede la possibilità di notificare a mezzo PEC documenti informatici o copie informatiche di documenti analogici, allegando gli stessi al messaggio e inserendo l'asseverazione prevista dall'[articolo 22 D.Lgs. 82/2005](#) nella relazione di notificazione, ai sensi dell'[articolo 16-undecies D.L. 179/2012](#).

Nella specie, dall'esame diretto degli atti è stato possibile verificare che la **sentenza di primo grado** era stata **estratta per immagine**, era stata **allegata al messaggio** di Pec e presentava, oltre alla **formula esecutiva**, sia l'**attestazione di conformità** all'originale rilasciata dal **cancelliere** dell'Ufficio del Giudice di Pace emittente, sia quella del **notificante**.

Da ciò ne deriva che la **notifica** era **valida** ed idonea a far decorrere il termine breve.

Conseguentemente, l'**appello** proposto è da considerarsi **tardivo** per l'avvenuto **passaggio in giudicato** della sentenza.

Sebbene la sentenza in rassegna sia stata resa in sede civile, alcune **precisazioni** vanno effettuate in relazione alla **giustizia tributaria**, ormai quasi del tutto **digitalizzata** a partire **dall'01.07.2019**.

Nella specie, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, al processo tributario non si applica la **L. 53/1994**, che disciplina le notifiche degli avvocati, ma il più specifico [articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) ([Cass., n. 8560/2019](#); [n. 15109/2018](#)).

L'ambito applicativo della **L. 53/1994** è, infatti, limitato ai soli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, senza possibilità di estensione analogica.

Per la notifica delle sentenze, poi, il **D.L. 119/2018** ha introdotto l'[articolo 25-bis D.Lgs. 546/1992](#), il quale prescrive il **potere di attestare la conformità** dei **documenti** e degli **atti** estratti dal S.I.Gi.T. da parte del **difensore**.

Egli, dunque, ai fini della notifica telematica della sentenza, dovrà **estrarre copia informatica** della **sentenza** dal fascicolo telematico e dovrà **allegare un'attestazione di conformità** all'originale, secondo le modalità previste dal **D.Lgs. 82/2005**.

La **copia** in tal modo dichiarata **conforme equivale all'originale** e **nessun diritto di copia** è dovuto a seguito dell'estrazione del documento.

Da ultimo, la [C.M. 1/DF/2019](#) invita, all'atto della notifica a mezzo Pec della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, ad indicare nell'oggetto del messaggio la dicitura **"notificazione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992"** e nel corpo del testo della *mail* a specificare che si tratta di una notifica ai sensi dell'[articolo 38 D.Lgs. 546/1992](#).



Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >